

**Al Ministro della giustizia, on.le Clemente Mastella,**

**Al Ministro delle attività produttive, on.le Pierluigi Bersani**

**Al Ministro delle Infrastrutture, on.le Antonio Di Pietro**

**Nel corso della audizione dello scorso 11 luglio il CUP Nazionale ha sottoposto al Parlamento un emendamento al Decreto-legge sulle Liberalizzazioni che promuove la competitività del settore evitando ogni commercializzazione dell'attività professionale.**

**Il Consiglio Nazionale .....si associa alla proposta del CUP Nazionale approvata nel corso dell'Assemblea svoltasi il 13 luglio 2006 e invita gli Ordini e tutti i Professionisti a partecipare il 21 luglio 2006 alle ore 10 presso il Teatro Capranica (P.zza Capranica n. 101 – Roma) alla manifestazione già avviata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a sostegno dell'emendamento del CUP Nazionale.**

**Nel rispetto della specificità delle singole professioni, il Cup denuncia l'esigenza che:**

- a) sia assicurato il carattere informativo della pubblicità al fine di garantire la collettività;**
- b) i servizi resi dalle società multidisciplinari siano sottoposti alle stesse garanzie che la legge prevede a tutela del cittadino quando la prestazione è resa dal singolo professionista;**
- c) siano mantenute le tariffe dei servizi pubblici per assicurare la trasparenza degli appalti;**
- d) si proceda ad una organica revisione dei criteri di determinazione degli onorari professionali senza pregiudiziali ideologiche, ma nel rispetto degli indirizzi della Corte di Giustizia europea secondo cui la tariffazione delle prestazioni professionali che incidono su interessi generali può tutelare la collettività.**

**EMENDAMENTO PROPOSTO DAL CUP PER CONTO DELLE  
CATEGORIE PROFESSIONALI CHE NON SONO STATE  
CONVOCATE DALLE COMMISSIONI, AD INTEGRAZIONE DI  
QUELLI PRESENTATI DALLE CATEGORIE CONVOCATE (NOTAI,  
FARMACISTI, AVVOCATI, COMMERCIALISTI E RAGIONIERI)**

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
  - a) il divieto, anche parziale, di **svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni;**
  - b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando **la necessità di adottare il tipo della società semplice e della società in nome collettivo; che il professionista non può essere socio a più di una società o associazione; che la specifica prestazione deve essere resa sotto la direzione e responsabilità del socio-amministratore iscritto all'albo competente, il cui nome è preventivamente comunicato al cliente; che la società sia costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1815; il rispetto delle norme deontologiche che stabiliscono, nell'interesse della clientela, le incompatibilità a necessaria garanzia di integrità ed autonomia nei rapporti di collaborazione integrata tra le diverse categorie.**
  
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti
  
3. **Entro sei mesi dalla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi adottano gli atti necessari a dare attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione vigilante.**
  
4. **Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il Governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini e collegi interessati, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono le tariffe professionali nel rispetto dei seguenti criteri e principi:**
  - a) **le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere stabilite con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenze ovvero che incidono su interessi generali;**
  - b) **il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi può essere abolito per le prestazioni che non sono oggetto di riserva di competenze ovvero che non incidono su interessi generali;**
  - c) **sono, in ogni caso, fatte salve le tariffe che regolano i servizi professionali soggetti alle procedure di evidenza pubblica.**